

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO  
Prima Sezione Civile –Prima Unità Operativa**

Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 22.3.2019 al N. xxxx/2019 R.G., avente ad oggetto: rapporti bancari e vertente

tra

**SOCIETA'**, debitrice principale, **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2**, nella qualità di fideiussori, Avv. omissis

E

**BANCA** Avv. P. omissis

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

letti gli atti di causa;

premesso che la **SOCIETA'** ha esposto di essere stata intestataria di un c/c ordinario e di un collegato contratto di affidamento in c/c, accessi presso la **BANCA**, filiale di Salerno;

che in tale veste la **SOCIETA'** ha chiesto un ricalcolo dei rapporti di dare e avere dei suddetti c/c, deducendo la illegittimità di talune clausole e la illecita applicazione di altre, non conformi alle pattuizioni intercorse; premesso ancora che la **BANCA**, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e comunque non provata;

che, instauratosi correttamente il contraddittorio, in istruttoria venivano disposti accertamenti contabili, affidati al dr. **OMISSIS**;

che la sua relazione appare immune da vizi logici o tecnico-giuridici e, come tale, pienamente utilizzabile;

che il consulente di ufficio ha concluso per un saldo passivo a carico della **SOCIETA'** alla data di chiusura dei conti per euro 46.872,25, in luogo dell'importo contabilizzato dalla banca pari ad euro 52.030,06, tra l'altro espungendo dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; ritenuto ora che il consulente di ufficio ha agito applicando una corretta metodologia, all'esito di un approfondito esame delle clausole contrattuali;

che, in particolare, il consulente di ufficio ha anzitutto addebitato le sole spese e commissioni debitamente pattuite; che, pertanto, sono state escluse, in quanto non pattuite, le spese per Internet Banking e Phone Banking, mentre sono state incluse le commissioni sull'affidamento e di istruttoria veloce, in quanto pattuite;

che il consulente di ufficio ha verificato che il TAEG è stato correttamente applicato anche perché conforme a quello pattuito;

che, ad esempio, sono state inseriti nel TAEG gli oneri fiscali, come da disposizioni della Banca di Italia; che il consulente di ufficio ha accertato che la banca ha correttamente esercitato lo ius variandi, comunicando preventivamente al correntista le variazioni che intendeva apportare alle clausole contrattuali;

rilevato che la banca ha sempre addebitato tassi di interesse infra-soglia antiusura, sia con riferimento al tasso originario che a quelli trimestrali, di cui ai decreti ministeriali;

rilevato ora che il c.t.u. ha anche previsto la ipotesi di ricalcolo dei rapporti di dare e avere con la eliminazione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto essa comporta una forma non consentita di anatocismo;

che il Giudicante condivide una tale ipotesi per le considerazioni che seguono;

premesso che alla fattispecie in esame si applica l'art. 120, comma secondo, T.U.B. sotto la vigenza della delibera CICR del 9.2.2000, atteso che il rapporto di c/c bancario de quo è sorto in data 5.1.2012; che in applicazione di tale delibera alla banca era consentito l'addebito di interessi anatocistici, con il solo contrappeso di riconoscere gli interessi dal lato attivo del rapporto con la medesima cadenza e periodicità;

che, successivamente, con gli interventi di cui alla legge di stabilità del 2014 e del D.L. n. 18/2016, è stata cancellata la possibilità di addebitare interessi anatocistici, con la sola eccezione di quelli moratori; rilevato ora che la capitalizzazione comporta la trasformazione degli interessi passivi non pagati in capitale, sul quale alla scadenza successiva (trimestrale, semestrale o annuale, a seconda di come pattuito) vengono calcolati ulteriori interessi ; tale prassi comporta, di fatto, un fenomeno anatocistico, in quanto sugli originari

interessi maturano ulteriori interessi e così per tutte le capitalizzazioni successive;

che tale fenomeno è espressamente vietato dall'art. 1283 c.c., il quale espressamente vieta la produzione di interessi su altri interessi;

che la norma di cui all'art. 1283 c.c. è da ritenersi certamente imperativa, e come tale inderogabile sicché la sua inosservanza comporta la nullità quantomeno parziale dell'atto, in quanto posta a tutela della parte debole del rapporto che altrimenti si vedrebbero esposti al pagamento di interessi troppo alti ed a possibili forme di speculazioni in loro danno;

che, per ovviare a ciò, la delibera CICR del febbraio 2000 ha "salvato" la prassi della capitalizzazione degli interessi passivi, prevedendo una forma di reciprocità, ossia la possibilità di capitalizzare gli interessi attivi con la medesima cadenza prevista dal lato passivo, sia essa trimestrale, semestrale o annuale ;

che una tale soluzione, per come in concreto attuata dalla modulistica bancaria, non appare in alcun modo condivisibile, anzitutto perché una eventuale modifica del divieto anatocistico non può che essere disposta con una norma di pari grado e, quindi, con una modifica dell'art. 1283 c.c. e non certo con una delibera di rango amministrativo (modifica peraltro che il legislatore successivamente ha ritenuto di adottare nell'ambito della disciplina bancaria, rimodulando l'art. 120 TUB con gli interventi del 2014 e del 2016) ; in secondo luogo perché una tale soluzione lascia in vita una clausola bancaria, quella sulla capitalizzazione degli interessi passivi, certamente nulla e, in quanto tale, insanabile; in terzo luogo perché la normativa sulle clausole nulle prevede espressamente all'art. 1424 c.c. la possibilità di conversione del contratto nullo in altro lecito, con la sola condizione che le parti avrebbero comunque sottoscritto il contratto, anche con la clausola convertita, sussistendone i requisiti di forma e sostanza; che, pertanto, l'istituto della conversione, in quanto unico a essere tipizzato dal legislatore, esclude altre forme di sanatoria di clausole nulle; che, pertanto, la clausola va comunque dichiarata nulla, pur nel regime di reciprocità; che, peraltro, la reciprocità è del tutto fittizia, in quanto sono previsti tassi talmente bassi e irrisori, per cui essi sono del tutto erosi dalle spese e commissioni; che, inoltre, occorrerebbero saldi attivi molto alti per generare interessi; che, pertanto, può parlarsi di vera reciprocità solo quando, a parità di condizioni, si generano interessi sia dal lato attivo che da quello passivo del rapporto; che ciò non accade nella presente fattispecie, ove modeste esposizioni debitorie generano interessi passivi, mentre modesti saldi attivi non generano alcun interesse attivo; che, infine, molti rapporti di c/c bancario, oggi, non prevedono la corresponsione di interessi attivi, così da relegare il rapporto quasi al rango di un deposito irregolare;

che, pertanto, va accolta la ipotesi formulata dal c.t.u. che prevede la capitalizzazione semplice, ritenuto che la clausola attuativa della delibera CICR, per come concepita dalla banca, in realtà, non comporta una effettiva reciprocità di riconoscimento degli interessi attivi e passivi, così da tradire lo spirito della norma, voluta dal legislatore al fine di perequare le posizioni delle parti e di attenuare quella della banca contraente forte del rapporto;

che ciò, in definitiva, comporta la nullità parziale della clausola che ha disposto i criteri di calcolo, in attuazione della delibera CICR del febbraio 2000, fatto salvo il restante contratto per il principio di conservazione del negozio nullo, potendosi ritenere che le parti lo avrebbero comunque stipulato, pur con una diversa clausola;

che, peraltro, restano ferme le perplessità circa l'iter legislativo seguito, se è vero che il legislatore, nel modificare l'art. 120 t.u.b., ha demandato il tutto ad un organo amministrativo quale il CICR, il quale ha fatto salva la capitalizzazione degli interessi passivi, sol perché riconosciuti dal lato attivo del rapporto, peraltro in maniera solo apparente e fittizia, in patente violazione con il divieto anatocistico di cui all'art. 1283 c.c. ;

che, in conclusione, la presente decisione si fonda sul seguente iter logico e giuridico: 1) a partire dalla sentenza n. 2374/99 la Cassazione ha cominciato a dubitare della legittimità della capitalizzazione periodica prevista nei rapporti di c/c bancario, ritenendola in contrasto con il divieto anatocistico di cui all'art. 1283 c.c.; 2) il legislatore è allora corso ai ripari – o forse a sostegno del ceto bancario – affidando

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

al CICR il compito, regolarmente assolto, di approntare una modifica alla prassi bancaria, inserendo nei contratti bancari la previsione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, all'inespresso fine di salvare la clausola sulla capitalizzazione degli interessi debitori; 3) siffatta clausola, per come di fatto modificata, non soddisfa una tale finalità in quanto la periodicità è solo apparente, non riconoscendo di fatto la banca alcun interesse dal lato attivo del rapporto per la assoluta esiguità degli interessi accordati; 4) la clausola, inoltre, appare mal concepita, in quanto, al fine di garantire una vera reciprocità, avrebbe dovuto prevedere a parità di importi, positivi o negativi, la corresponsione di interessi attivi o passivi, pur di diversa entità; 5) da qui la nullità parziale della clausola inserita nella modulistica bancaria, in quanto non rispettosa della finalità per la quale era stata inserita, ossia quella di riconoscere un corrispettivo in favore del correntista, quando il conto presentava un saldo attivo; 6) ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sulla soluzione adottata dal legislatore, che ha lasciato in vita la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi mediante una clausola palesemente affetta da nullità insanabile, in quanto in evidente contrasto con la norma imperativa che pone il divieto anatocistico, di cui all'art. 1283 c.c.; 7) che la soluzione adottata lascia ancora più perplessi, ove si consideri che il "salvataggio" della capitalizzazione composta degli interessi viene attuato attraverso un provvedimento amministrativo, quello emanato dal CICR, e non, come doveroso, attraverso una modifica, ove giuridicamente possibile, della normativa riferibile all'anatocismo; che ancora – va detto – non è emerso in alcun modo che la banca avrebbe – avventatamente – fatto credito alla società che pur sarebbe stata tenuta alla restituzione di quanto inopportuno incassato; che medesimo discorso vale anche per gli altri profili di nullità individuati dall'attrice, i quali non esimono la debitrice dal remunerare il capitale ottenuto dalla banca; che, infine, la ritenuta esistenza di un credito in favore della banca esclude la ipotesi prospettata dalla attrice di una sua illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; che, in definitiva, il credito vantato dalla banca va rideterminato in euro 46.872,25, in luogo dell'importo contabilizzato dalla banca pari ad euro 52.030,06, con una differenza in favore del correntista pari ad euro 5.157,81, per la quale la banca va condannata alla sua restituzione; che in ragione del ridottissimo accoglimento della domanda e della novità della soluzione adottata, le spese di lite possono essere in toto compensate tra le parti, ad eccezione di quelle della consulenza contabile, che vanno invece poste a carico esclusivo della banca, secondo la già operata liquidazione,

#### **P. Q. M.**

ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, DETERMINA in euro 46.872,25 alla data di chiusura del conto, avvenuta in data 31.12.2018, il saldo debitore dei c/c bancari de quibus, accesi presso la **BANCA**;

CONDANNA la banca al pagamento di quanto corrisposto in più dagli attori, pari ad euro 5.157,81, oltre interessi legali dal primo atto di messa in mora al soddisfo;

COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite;

PONE ad esclusivo e definitivo carico della banca le spese della consulenza contabile di ufficio, secondo la già operata liquidazione.

Così deciso in Salerno in data 3 novembre 2023

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

IL GIUDICE UNICO DESIGNATO  
Dott. Roberto Ricciardi